



**Unione Professionale Svizzera della  
Carne UPSC**

**Fondata il 5 giugno 1887**

**Statuti  
del 2 giugno 2013**

## Indice

<b>Capitolo 1:</b>	Nome, sede, scopo	Articoli	1 - 3
<b>Capitolo 2:</b>	Qualità di membri	Articoli	4 - 10
<b>Capitolo 3:</b>	Associazioni regionali	Articoli	11 - 14
<b>Capitolo 4:</b>	Diritti e doveri dei membri	Articoli	15 - 19
<b>Capitolo 5:</b>	Organizzazione	Articoli	20 - 24
<b>Capitolo 6:</b>	L'Assemblea generale	Articoli	25 - 31
<b>Capitolo 7:</b>	L'Assamblea dei delegati	Articoli	32 - 42
<b>Capitolo 8:</b>	Il Comitato centrale	Articoli	43 - 50
<b>Capitolo 9:</b>	Il Segretariato	Articoli	51 - 53
<b>Capitolo 10:</b>	L'organo di revisione	Articoli	54 - 56
<b>Capitolo 11:</b>	Finanziamento	Articoli	57 - 61
<b>Capitolo 12 :</b>	Il Giornale dell'Unione	Articoli	62 - 65
<b>Capitolo 13:</b>	Le istituzioni autonome dell'Unione	Articoli	66 - 72
<b>Capitolo 14:</b>	Modifiche degli statuti	Articoli	73 - 74
<b>Capitolo 15:</b>	Scioglimento	Articoli	75 - 78
<b>Capitolo 16:</b>	Disposizioni finali	Articoli	79 - 80

# Statuti<sup>1</sup>

## Capitolo 1: Nome, sede, scopo

### Art. 1: Nome

Sotto il nome di

- Schweizer Fleisch-Fachverband SFF, abgekürzt und nachfolgend bezeichnet mit SFF,
- Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV, abrégée et mentionnée ci-après par le sigle UPSV,
- Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC, abbreviata ed in seguito denominata UPSC,

esiste, in conformità degli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero, un'associazione delle aziende della macelleria - salumeria e dell'economia della carne.

### Art. 2: Sede

L'UPSC ha sede a Zurigo. Essa è iscritta nel Registro di commercio.

### Art. 3: Scopo

1. L'UPSC tutela gli interessi dell'economia svizzera della carne.
2. L'UPSC si assume in particolare i seguenti compiti:
  - a) promuovere e mantenere una coesione il più stretta possibile per l'insieme della macelleria e salumeria svizzera e le imprese dell'economia della carne;
  - b) curare la volontà di rendimento e promuovere la capacità produttiva dei membri
  - c) rappresentare gli interessi comuni nel quadro della legislazione federale, delle ordinanze e di altri decreti;
  - d) rappresentare gli interessi comuni di fronte alle autorità federali, ad altre associazioni e comunità ed al pubblico;
  - e) trattare tutte le questioni importanti per macelleria-salumeria e per l'economia della carne, in particolare quelle che sono in relazione con il commercio ed il traffico in generale, con la legislazione sulle derrate alimentari, con le prescrizioni nel campo della medicina veterinaria e della salute, con l'economia estera, con la politica agricola, con le questioni fiscali, ecc.;
  - f) pubblicare il giornale dell'UPSC ed occuparsi delle relazioni pubbliche a favore della macelleria-salumeria, dell'economia carnea e della carne come alimento.
  - g) essere i legami tra le diverse associazioni regionali, le associazioni ed i gruppi professionali ed i singoli membri;
  - h) promuovere la macelleria-salumeria e l'economia della carne mediante la fondazione, il mantenimento e lo sviluppo delle istituzioni comuni basate sull'assistenza reciproca e l'offerta di servizi specifici per il ramo e vantaggiosi per i membri

---

<sup>1</sup> Nel testo, la versione maschile comprende anche quella femminile.

- i) promuovere l'istruzione ed il perfezionamento professionale, comprese la formazione di capi-azienda ed in generale la formazione delle nuove leve;
  - j) salvaguardare i buoni rapporti tra datori di lavoro e dipendenti; regolamentare i rapporti di lavoro mediante la conclusione di contratti collettivi di lavoro e l'emanazione di regolamenti;
  - k) collaborare con altre organizzazioni dell'economia della carne e con gruppi professionali similari o vicini alla professione.
- 3) Se l'Assemblea generale o l'Assemblea dei delegati lo decidono, l'Unione può assumere altri compiti utili per il bene generale della categoria della macelleria-salumeria e dell'economia della carne.

## **Capitolo 2: Qualità di membri**

### **Art. 4: Membri**

L'UPSC è composta da:

Membri attivi, membri veterani, membri onorari, membri straordinari.

### **Art. 5: Membri attivi**

I membri attivi sono persone fisiche o giuridiche, le cui aziende sono attive nel ramo della macelleria-salumeria e nell'economia carnea. L'affiliazione come membro attivo non è divisibile; è obbligatorio dichiarare ed affiliare tutte le imprese del membro affiliato attive nei suddetti ambiti.

### **Art. 6: Membri veterani**

I membri veterani sono persone fisiche che sono state membri attivi o che facevano parte dei quadri dirigenti di aziende che sono membri attivi e che vengono ammessi, su richiesta, dal Segretariato dell'UPSC, secondo le direttive del Comitato centrale.

### **Art. 7: Membri onorari**

- 1) I membri onorari sono persone fisiche che, proposte dal Comitato centrale, sono nominate dall'Assemblea generale, in riconoscimento dei loro meriti particolari a favore dell'Unione e nella diffusione delle conoscenze professionali. Essi hanno diritto di sedere e diritto di voto a tutte le assemblee generali e dei delegati e sono esentati dal pagamento della quota sociale.
- 2) Quale riconoscimento per meriti particolarmente eccellenti resi al ramo macelleria-salumeria e all'economia della carne in generale ed in particolare all'UPSC, l'Assemblea generale può su proposta del Comitato centrale, decidere la nomina di presidenti onorari. Un presidente onorario ha gli stessi diritti dei membri onorari; inoltre ha diritto di sedere e diritto di voto anche nel Comitato centrale.

### **Art. 8: Membri straordinari**

- 1) I membri straordinari sono organizzazioni, aziende o persone che non entrano in linea di conto per l'affiliazione attiva, ma hanno un interesse particolare per le attività dell'UPSC ed hanno un legame stretto con essa e con i suoi membri.
- 2) I membri straordinari possono essere nominati dal Comitato centrale che ne stabilisce diritti e doveri. Non vi è alcuna legittima pretesa per l'acquisizione dello status di membro straordinario.

### **Art. 9: Inizio della qualità di membro**

- 1) Determinante per l'ammissione quale membro attivo dell'UPSC è, fatta riserva del capoverso 2, l'appartenenza quale membro attivo dell'Associazione regionale del luogo dove si trova la sede principale dell'azienda (art.11 e seg.).
- 2) In casi eccezionali il Comitato centrale può decidere l'ammissione di membri attivi che non appartengono a nessuna associazione regionale se
  - a) l'attività del membro attivo si estende alla Svizzera intera;
  - b) l'associazione regionale ha rifiutato l'ammissione o ha deciso l'espulsione, ma l'appartenenza all'Unione svizzera è nell'interesse dell'Unione stessa o delle sue organizzazioni di assistenza; l'associazione regionale deve prima essere sentita in proposito;
  - c) in quella regione non esiste un'associazione regionale.

### **Art. 10: Cessazione della qualità di membro**

- 1) La qualità di membro cessa con la morte, le dimissioni o l'espulsione. In caso di dimissioni o di espulsione, la decisione spetta all'associazione regionale, con riserva dell'art. 9 cpv. 2.
- 2) Il Comitato centrale può, con semplice decisione, espellere membri che dovessero ledere gli interessi dell'UPSC o che non ne rispettassero gli statuti, le prescrizioni o le decisioni. Una simile decisione è definitiva e vincolante anche per l'espulsione dall'Associazione regionale, che deve però prima essere sentita.
- 3) La cessazione della qualità di membro può avvenire di volta in volta per la fine di un anno civile, con un termine di disdetta di sei mesi. Essa ha come effetto anche la cessazione delle prestazioni di tutte le istituzioni dell'UPSC, risp. non sono più valide le condizioni di favore riservate ai membri.

## ***Capitolo 3: Associazioni regionali***

### **Art. 11: Organizzazione**

- 1) Le associazioni regionali dell'UPSC tutelano gli interessi del ramo macelleria-salumeria e dell'Economia della carne a livello intercantonale, cantonale, regionale e locale. Il Comitato centrale decide il riconoscimento delle associazioni regionali.

- 2) Per principio, le associazioni regionali corrispondono ai diversi cantoni. I cantoni possono essere suddivisi in diverse associazioni regionali oppure raggrupparsi in un'unica associazione regionale.
- 3) Le associazioni regionali determinano la propria organizzazione.

#### **Art. 12: Qualità di membri**

- 1) Gli articoli da 4 a 8 di questi statuti sono per analogia applicabili all'ammissione di persone fisiche, di aziende e di organizzazioni nel territorio delle associazioni regionali. Le associazioni regionali possono ammettere membri di altre associazioni regionali in qualità di membri con doppia affiliazione.
- 2) Le associazioni regionali decidono sull'ammissione, le dimissioni e l'espulsione di membri, con riserva dell'art. 9 cpv. 2 e dell'art. 10 cpv. 2.

#### **Art. 13: Rapporti con l'UPSC**

- 1) La qualità di membro attivo di un'associazione regionale comprende anche l'appartenenza all'Unione svizzera.
- 2) Ogni anno e su richiesta dell'Ufficio amministrativo dell'UPSC, le associazioni regionali sono tenute a presentare un elenco esatto dei membri. Ammissioni, dimissioni ed espulsioni sono da annunciare immediatamente.
- 3) Le organizzazioni regionali metteranno a disposizione del Segretariato dell'UPSC i propri statuti e i rapporti annuali e, su richiesta ulteriori documenti relativi alla loro organizzazione ed alla loro attività.
- 4) L'UPSC può chiedere la collaborazione delle associazioni regionali per lo svolgimento di sondaggi di opinione, indagini, statistiche, relazioni, ecc.
- 5) Nell'ambito di importanti procedure di consultazione a livello nazionale, l'UPSC dà l'opportunità alle associazioni regionali di esprimere la propria opinione.
- 6) Le associazioni regionali devono consultarsi con il Comitato centrale per tutte le questioni concernenti l'economia carnea di tutta la Svizzera. Gli accordi delle rispettive associazioni regionali che riguardano l'UPSC possono essere conclusi soltanto previa approvazione da parte degli organi competenti dell'UPSC.

#### **Art. 14: Conseil romand de la boucherie**

Il Conseil romand de la boucherie coordina le attività dell'artigianato della carne nei cantoni romandi. Il segretariato dell'UPSC lavora e collabora strettamente con il Conseil romand de la boucherie.

## **Capitolo 4: Diritti e doveri dei membri**

### **Art. 15: Riconoscimento degli statuti**

Con la sua ammissione il membro riconosce questi statuti e altre prescrizioni e decisioni dell'Unione, i contratti conclusi dall'Unione, come pure le disposizioni relative all'utilizzo delle organizzazioni autonome.

### **Art. 16: Diritti di partecipazione**

Conformemente alle disposizioni di questi statuti, i membri hanno il diritto di partecipazione agli organi dell'UPSC.

### **Art. 17: Pagamento delle quote**

- 1) I membri sono tenuti al pagamento delle quote fissate dagli organi competenti e del prezzo di abbonamento al Giornale dell'USM. Il rifiuto di pagare provoca la perdita della qualità di membro dell'UPSC, dell'Associazione regionale e in parte delle istituzioni autonome.
- 2) I membri attivi danno l'esplicito consenso, oppure se ne occupano loro stessi, affinché la cassa di compensazione comunichi correttamente al segretariato UPSC l'ammontare della massa salariale per poter determinare l'importo della rispettiva tassa sociale. Si assicura la discrezione nel trattamento dei dati.
- 3) Esiste inoltre la possibilità di concordare dei contributi forfetari; questi non devono tuttavia essere inferiori all'importo dei contributi indicati al punto 1.

### **Art. 18: Contratto collettivo di lavoro**

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro, le altre prescrizioni emanate dall'Unione o le convenzioni concluse con organizzazioni dei dipendenti, sono vincolanti per i membri attivi.

### **Art. 19: Obblighi verso l'Unione**

L'annessione a istituzioni dell'Unione stabilita da decisioni particolari dell'Assemblea generale, in particolare nel ramo assicurazioni sociali, è vincolante per i membri attivi.

## **Capitolo 5: Organizzazione**

### **Art. 20: Organi**

Gli organi dell'Unione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) l'Assemblea dei delegati;
- c) il Comitato centrale;
- d) il Segretariato;
- e) l'Organo di revisione.

### **Art. 21: Durata delle cariche e limiti di età**

- 1) Tutti gli organi dell'Unione sono eletti per un periodo di carica di quattro anni. È ammessa la rielezione. È fatta riserva per il contratto di lavoro del direttore del Segretariato, concluso dal Comitato centrale, come pure per le disposizioni relative ai revisori (art. 54).
- 2) È esclusa l'elezione di persone che compiono il 65. anno di età nell'anno di elezione o che hanno già superato i 65 anni.

### **Art. 22: Rappresentanza verso terzi**

Nei rapporti con i terzi l'Unione è validamente rappresentata dalla firma collettiva del Presidente e di uno dei vicepresidenti, dalla firma del presidente oppure di un Vicepresidente e del direttore del Segretariato o di un membro del Comitato centrale.

### **Art. 23: Gruppi di specialisti**

- 1) Membri le cui imprese presentano caratteristiche particolari simili possono costituire, all'interno dell'UPSC, dei gruppi speciali. Il riconoscimento di gruppi di specialisti spetta al Comitato centrale.
- 2) I gruppi di specialisti si costituiscono da soli. Essi trattano problemi specifici del loro tipo di impresa ed hanno il diritto di trattare con terzi questioni del loro ramo. Prese di posizione relative a questioni generali della macelleria-salumeria e dell'economia della carne hanno il carattere di proposte agli organi competenti UPSC.
- 3) I gruppi di specialisti emanano un regolamento d'organizzazione che deve essere approvato dal Comitato centrale.

### **Art. 24: Commissioni**

Per risolvere questioni speciali riguardanti l'UPSC nel suo insieme, possono essere formate delle commissioni.



## **Capitolo 6: L'Assemblea generale**

### **Art. 25: Svolgimento**

- 1) L'Assemblea generale è l'organo superiore dell'UPSC.
- 2) L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni due anni. Il Comitato centrale fissa luogo e data. Negli anni intermedi, in base all'art.31, le trattande dell'Assemblea generale sono sottoposte all'Assemblea dei delegati nel caso in cui esse non possano essere rimandate alla prossima Assemblea generale.
- 3) Assemblee generali straordinarie hanno luogo se convocate dal Presidente. Il Presidente è tenuto a convocare entro 30 giorni un'Assemblea generale straordinaria se cinque membri del Comitato centrale oppure un terzo delle Associazioni regionali lo richiedono.

### **Art. 26: Diritto di voto**

Tutti i membri attivi e onorari hanno il diritto di esprimere 1 voto nel giorno stabilito. Membri veterani e membri straordinari hanno il diritto di voto consultivo.

### **Art. 27: Convocazione**

La convocazione ad un'Assemblea generale avviene mediante pubblicazione, ripetuta due volte, nel Giornale dell'Unione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

### **Art. 28: Presidenza**

Le Assemblee generali vengono aperte, dirette e chiuse dal Presidente.

### **Art. 29: Proposte**

Affinché possano essere trattate all'Assemblea generale, le proposte di associazioni regionali e di membri devono essere inoltrate per iscritto almeno 14 giorni prima dell'assemblea. Proposte tardive o presentate solo durante l'Assemblea generale possono essere trattate unicamente se accettate all'unanimità dal Comitato centrale.

### **Art. 30: Decisioni**

- 1) L'Assemblea generale è regolarmente costituita se è stata convocata conformemente all'art. 27; fatta riserva per l'art. 75, cpv. 2.
- 2) Per le elezioni e le votazioni decide la maggioranza semplice di tutti i voti espressi; fanno eccezione le votazioni relative a modifiche degli statuti e allo scioglimento dell'Unione.
- 3) I membri assenti non possono farsi rappresentare.

- 4) Se un terzo degli aventi diritto di voto all'Assemblea generale lo richiedono o per decisione del Comitato centrale, le elezioni o le votazioni possono avvenire con scrutinio segreto.
- 5) In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

### **Art. 31: Ordine del giorno**

L'ordine del giorno dell'Assemblea generale è il seguente:

- a) elezione del Presidente;
- b) approvazione del rapporto annuale;
- c) elezione dei revisori scelti tra i membri dell'Unione;
- d) discussione e decisione su questioni sottoposte all'Assemblea generale conformemente agli statuti;
- e) nomina di membri e presidenti onorari;
- f) decisioni relative a modifiche degli statuti;
- g) decisioni relative allo scioglimento dell'Unione.

## ***Capitolo 7: L'Assemblea dei delegati***

### **Art. 32: Svolgimento**

- 1) Le Assemblee dei delegati hanno luogo due volte all'anno. Il Comitato centrale fissa luogo e data.
- 2) Il Presidente può convocare delle Assemblee straordinarie dei delegati. Il Presidente è tenuto a convocare entro 30 giorni un'Assemblea dei delegati se cinque membri del Comitato centrale oppure un quarto dei delegati lo richiedono.

### **Art. 33: Diritto di voto**

- 1) I membri che hanno diritto di esprimere 1 voto nel giorno stabilito sono:
  - a) i delegati eletti dalle associazioni regionali;
  - b) i delegati dei gruppi di specialisti;
  - c) i membri del Comitato centrale;
  - d) i delegati delle grandi imprese, designati conformemente all'art. 36 e in accordo con il Comitato centrale;
  - e) Un delegato per ogni istituzione autonoma (Capitolo 13)
  - f) i membri onorari dell'UPSC.
- 2) I delegati possono farsi sostituire a condizione che la sostituzione sia stata annunciata alla segreteria dell'UPSC al più tardi con una settimana di anticipo e che il sostituto appartenga alla medesima istituzione del delegato.

### **Art. 34: Elezione da parte delle associazioni regionali**

Le associazioni regionali eleggono ciascuna un delegato per ogni venti (numero completo) di membri attivi. Se restano undici o più membri attivi, può essere eletto un ulteriore delegato. Le associazioni regionali con meno di venti membri attivi hanno diritto a un delegato.

### **Art. 35: Delegati dei gruppi di specialisti dell'UPSC**

In analogia applicazione dell'art. 34, i gruppi di specialisti dell'UPSC costituiti secondo l'art. 23 possono essere rappresentati all'Assemblea dei delegati, ma al massimo da quattro delegati aventi diritto di voto.

### **Art. 36: Delegati delle grandi imprese**

- 1) Sono considerati grandi imprese i membri attivi che dichiarano una massa salariale annuale sottoposta all'AVS maggiore di due mio. di franchi.
- 2) Il Comitato centrale nomina, su proposta delle grandi imprese, al minimo 10 e al massimo 30 delegati aventi diritti di voto. Per fare ciò esso tiene conto dell'orientamento professionale e della grandezza delle imprese.

### **Art. 37: Convocazione**

La convocazione ad un'Assemblea dei delegati avviene mediante pubblicazione, ripetuta due volte, nel Giornale dell'Unione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

### **Art. 38: Presidenza**

Le Assemblee dei delegati vengono aperte, dirette e chiuse dal Presidente.

### **Art. 39: Proposte**

Affinché possano essere trattate all'Assemblea dei delegati, le proposte di associazioni regionali e di membri devono essere inoltrate per iscritto almeno dieci giorni prima dell'assemblea. Proposte tardive o presentate solo durante l'Assemblea dei delegati possono essere trattate unicamente se accettate all'unanimità dal Comitato centrale.

### **Art. 40: Decisioni**

- 1) L'Assemblea dei delegati è regolarmente costituita se è stata convocata conformemente all'art. 37 e se almeno la metà delle associazioni regionali riconosciute sono rappresentate.
- 2) Per le votazioni e le elezioni decide la maggioranza semplice di tutti i voti espressi.
- 3) I delegati assenti possono farsi rappresentare unicamente da sostituti, che devono essere annunciati all'UPSC in base all'art. 33, cifra 2.
- 4) Se un quinto degli aventi diritto di voto all'Assemblea dei delegati lo richiedono, o per decisione del Comitato centrale, le votazioni o le elezioni possono avvenire con scrutinio segreto.
- 5) In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

#### **Art. 41: Indennità**

I membri dell'Assemblea dei delegati non hanno diritto di risarcimento alcuno nei confronti dell'UPSC; possono essere risarciti dalle associazioni regionali o dalle organizzazioni che rappresentano.

#### **Art. 42: Ordine del giorno**

L'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati è il seguente:

- a) elezione del Comitato centrale;
- b) elezione del direttore del Segretariato;
- c) elezione di una persona giuridica e società fiduciaria quale ufficio di revisione;
- d) approvazione dei conti annuali;
- e) ratifica del preventivo;
- f) determinazione delle quote sociali dei membri e del prezzo di abbonamento al Giornale dell'UPSC;
- g) consultazione preventiva sulle proposte del Comitato centrale da presentare all'Assemblea generale;
- h) discussione su tutti gli oggetti presentati dal Comitato centrale, da associazioni regionali o da singoli membri; decisione relativa se la competenza non è di un altro organo dell'Unione.

### ***Capitolo 8: Il Comitato centrale***

#### **Art. 43: Composizione**

- 1) Il Comitato centrale è composto da:
  - a) il Presidente;
  - b) uno o due Vicepresidenti; almeno uno dei Vicepresidenti deve essere macellaio attivo oppure essere titolare di un'azienda dell'economia della carne.
  - c) da sei a nove ulteriori membri, di cui almeno un terzo devono essere rappresentanti di grandi imprese conformemente all'art. 36 cpv. 1; ad eccezione di al massimo due membri, questi devono essere attivi in un'impresa dell'economia della carne.
- 2) La composizione deve tener conto di una rappresentanza equa dei diversi settori professionali e delle dimensioni delle aziende; di regola tre seggi sono riservati alla Svizzera romanda ed al Ticino. Non possono essere eletti più di due membri del Comitato centrale dello stesso cantone. Non sono eleggibili membri straordinari secondo l'art. 8.

#### **Art. 44: Costituzione**

Il Comitato centrale si costituisce da sé, ad eccezione del Presidente.

#### **Art. 45: Convocazione**

Le sedute del Comitato centrale vengono convocate, aperte, dirette e chiuse dal Presidente. Le sedute hanno luogo su convocazione del Presidente o se tre membri del Comitato centrale ne fanno richiesta al Presidente. La convocazione avviene per iscritto e deve contenere l'ordine del giorno.

#### **Art. 46: Decisioni**

- 1) Il Comitato centrale è regolarmente costituito se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
- 2) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice; in caso di parità decide il voto del Presidente.
- 3) Su proposta di almeno tre membri del Comitato centrale, le decisioni vengono prese da una commissione paritetica composta da rappresentanti delle grandi imprese secondo l'art. 36, cpv. 1 ed altri membri del comitato centrale; il presidente dell'Unione tiene la presidenza e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.

#### **Art. 47: Ordine del giorno**

L'ordine del giorno delle sedute del Comitato centrale è il seguente:

- a) elezione dei Vicepresidenti;
- b) elezione delle commissioni, risp. della delegazione di rappresentanti nei gruppi di lavoro, determinazione delle loro competenze;
- c) riconoscimento delle associazioni regionali e dei gruppi di specialisti secondo l'art. 23;
- d) emanazione di eventuali regolamenti per le commissioni;
- e) ammissione di membri straordinari secondo l'art. 8 e determinazione dei loro diritti e doveri;
- f) ammissione di membri attivi secondo l'art. 9, cpv. 2;
- g) designazione di delegati su nomina delle grandi imprese secondo l'art. 36;
- h) coordinazione dei compiti delle istituzioni dell'Unione, affinché le loro attività soddisfino gli interessi generali professionali, economici e sociali di tutti i membri;
- i) consultazione preventiva sull'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati e dell'Assemblea generale;
- j) consultazione su tutti gli oggetti presentati dal Presidente o da un membro del Comitato centrale; decisione in merito, se non di competenza di un altro organo dell'Unione;
- k) sorveglianza sull'andamento degli affari; esame dei conti; in generale disposizione di tutte le misure necessarie per un'efficace attività dell'Unione;
- l) preparazione del rapporto annuale e dei conti annuali; preparazione dei preventivi, comprese le proposte per le quote sociali ed il prezzo di abbonamento al Giornale;
- m) conclusione di contratti che, se di particolare importanza, sono da presentare all'Assemblea dei delegati o all'Assemblea generale;
- n) decisione sui salari, indennità di seduta, rimborso spese di viaggio e altre spese a carico della cassa dell'Unione.

#### **Art. 48: Il Presidente**

- 1) Il Presidente dirige l'Unione. È responsabile, insieme con i membri del Comitato centrale, nei confronti dell'Assemblea generale.
- 2) Il presidente ha il diritto di seggio negli organi amministrativi di tutte le organizzazioni interne; egli deve essere eletto dalle autorità competenti di questi organi amministrativi. In caso di impedimento, può farsi rappresentare da un vicepresidente.

#### **Art. 49: I vicepresidenti**

I vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di impedimento.

### **Art. 50: Indennità**

I membri del Comitato centrale ricevono dalla cassa dell'Unione un'indennità di partecipazione alle sedute dell'Assemblea dei delegati e generale ed alle sedute del Comitato centrale e delle commissioni.

## ***Capitolo 9: Il Segretariato***

### **Art. 51: Direzione**

Il Segretariato è diretto dal direttore dell'Unione. Egli dipende dal Presidente.

### **Art. 52: Compiti**

Il Segretariato ha in particolare i seguenti compiti:

- a) preparare le sedute e gli oggetti per gli organi dell'Unione, tenere il verbale delle loro deliberazioni e mettere in esecuzione le decisioni prese;
- b) occuparsi dell'amministrazione del patrimonio e della tenuta dei conti nell'ambito degli obiettivi, delle decisioni e delle competenze di controllo degli organi dell'Unione;
- c) occuparsi, nell'ambito degli incarichi ricevuti dal Comitato centrale, dei contatti con autorità, associazioni, organi di informazione, istituzioni dell'economia della carne, come pure con le organizzazioni di assistenza;
- d) occuparsi della redazione e amministrazione del Giornale dell'Unione;
- e) è competente, d'intesa con il Presidente, dell'assunzione e del licenziamento del personale;
- f) assistere le associazioni regionali e i gruppi speciali.
- g) assistere le organizzazioni interne
- h) supporta le Commissioni in formazione di base, formazione ulteriore e perfezionamento
- i) offrire un servizio di consulenza per le questioni inerenti al diritto del lavoro.

### **Art. 53: Voto consultivo del direttore dell'Unione**

Non è più valevole.

## ***Capitolo 10: L'Organo di revisione***

### **Art. 54: Elezione**

- 1) Quale organo di revisione l'Assemblea generale elegge tra i membri dell'Unione tre revisori. Essi possono essere rieletti al massimo due volte. Non possono essere eletti i membri del Comitato centrale e i membri veterani.
- 2) Oltre a questi, l'Assemblea dei delegati può scegliere una persona giuridica e società fiduciaria quale Ufficio di revisione; il suo incarico ha la durata di un anno.

#### **Art. 55: Compiti**

L'Organo di revisione deve controllare tutti i conti dell'Unione e, se espressamente incaricato, anche delle istituzioni affiliate, e presentare il suo rapporto al Comitato centrale, all'Assemblea dei delegati e generale per iscritto e, se così richiesto, anche verbalmente.

#### **Art. 56: Indennità**

I revisori che sono membri dell'Unione vengono indennizzati come i membri del Comitato centrale.

### ***Capitolo 11: Finanziamento***

#### **Art. 57: Entrate dell'Unione**

Le entrate dell'Unione si compongono delle quote dei membri, di contributi e donazioni volontarie, del reddito del patrimonio, dei redditi del Giornale dell'Unione, come pure di altre prestazioni dell'Unione.

#### **Art. 58: Competenze**

Per uscite superiori al preventivo il Comitato centrale ha potere decisionale fino al 5% annuo del preventivo dell'Unione.

#### **Art. 59: Giornale dell'Unione**

I conti del Giornale dell'Unione sono tenuti insieme con quelli dell'Unione.

#### **Art. 60: Conseguenze della fine della qualità di membro**

I membri che hanno dimissionato o che sono stati espulsi perdono ogni pretesa sul patrimonio dell'Unione come pure il diritto alle prestazioni dell'Unione.

#### **Art. 61: Responsabilità**

È esclusa ogni responsabilità delle associazioni regionali, come pure la responsabilità personale di tutti i membri; solo il patrimonio dell'Unione serve da garanzia per gli impegni dell'Unione.

## **Capitolo 12: Il Giornale dell'Unione**

### **Art. 62: Foglio professionale**

L'UPSC pubblica regolarmente un proprio Giornale quale organo professionale. Esso serve per tutti gli scopi dell'Unione.

### **Art. 63: Organo di comunicazione**

Le comunicazioni dell'Unione e delle istituzioni autonome vengono pubblicate nel Giornale dell'Unione.

### **Art. 64: Obbligo di abbonamento**

Tutti i membri hanno l'obbligo di abbonarsi al Giornale dell'Unione.

### **Art. 65: Redazione**

L'Ufficio è responsabile della redazione.

## **Capitolo 13: Le istituzioni autonome**

### **Art. 66: Relazioni con l'UPSC**

- 1) Le istituzioni dell'Unione menzionate in questo capitolo appartengono all'UPSC quali organizzazioni ausiliarie indipendenti.
- 2) L'Assemblea dei delegati può creare ulteriori organizzazioni ausiliarie indipendenti.
- 3) Le istituzioni autonome offrono dei servizi vantaggiosi e specifici per il settore ai membri ed alle organizzazioni, come pure alle imprese che collaborano con l'UPSC.
- 4) L'UPSC e le istituzioni autonome emanano, in conformità del contratto collettivo di lavoro per la macelleria-salumeria svizzera, delle disposizioni vincolanti relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti.
- 5) L'UPSC fa in modo di mantenere la migliore coordinazione e unità con e tra le istituzioni autonome.

### **Art. 67: Assicurazioni-Macellai (fondata nel 1902)**

- 1) La Metzger-Versicherungen è una società cooperativa indipendente conforme agli art. 828 e segg. CO.
- 2) Essa presta servizi nel ramo assicurativo anche per la macelleria-salumeria e l'economia della carne ed altri settori.



### **Art. 68: La borsa del bestiame**

Non è più valevole.

### **Art. 69: MT Metzger Treuhand AG (fondata nel 1914)**

- 1) La MT Metzger Treuhand AG è una società anonima indipendente conforme agli art. 620 e segg. CO.
- 2) Essa presta servizi nel ramo della promozione economico-aziendale delle imprese per l'artigianato della macelleria-salumeria e dell'economia della carne e per altri settori.

### **Art. 70: Cassa di compensazione AVS (fondata nel 1947) e Cassa pensione (fondata nel 1958) dell'Unione Professionale Svizzera della Carne**

- 1) La Cassa di compensazione AVS Macellai è una cassa di compensazione delle associazioni conformemente all'art. 53 e segg. della Legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti.
- 2) Essa presta dei servizi per i membri dell'UPSC come ufficio di compensazione e amministrazione per l'Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (AVS), l'Assicurazione Invalidità (AI), Indennità per Perdita di Guadagno (IPG), e le Casse di compensazione familiare ad essa annesse. L'autorità amministrativa è il Comitato della cassa.
- 3) La Cassa pensione presta servizi in particolare per la previdenza professionale ed è incorporata nell'ambito della Cassa di compensazione AVS. L'autorità amministrativa è la Commissione delle assicurazioni.
- 4) Il Comitato centrale elegge i rappresentanti dei datori di lavoro dell'UPSC nel Comitato della cassa e nella Commissione delle assicurazioni.

### **Art. 71: Centro di formazione per l'economia svizzera della carne (fondato nel 1991)**

- 1) Il Centro di formazione per l'economia svizzera della carne è una società cooperativa indipendente conformemente all'art. 828 e segg. CO.
- 2) Esso esegue dei programmi di formazione di base, di perfezionamento e di formazione continua per professioni e attività della macelleria-salumeria, dell'economia della carne e di altri settori.
- 3) Gestisce il servizio del Controllo qualità (SCQ) dietro mandato dell'Unione Professionale Svizzera della carne, inoltre esegue il mandato dell'UPSC "Sicurezza sul lavoro e protezione della salute".

### **Art. 72: Fondazione "Belvedere" dell'UPSC per la promozione della formazione (fondata nel 1991)**

- 1) La Fondazione "Belvedere" è un dipartimento dell'UPSC incaricato di amministrare i fondi a destinazione vincolata a favore della formazione professionale. Essa è il successore legale della Fondazione "Scuola professionale svizzera della macelleria", creata nel 1948.
- 2) Essa tiene conti separati. Il Comitato centrale nomina il Consiglio di fondazione.

## **Capitolo 14: Modifiche degli statuti**

### **Art. 73: Maggioranza qualificata**

Una modifica degli statuti può essere validamente decisa unicamente dalla maggioranza dei due terzi dei membri dell'Unione presenti e votanti all'Assemblea generale deliberante.

### **Art. 74: Pubblicazione**

Le modifiche proposte devono essere comunicate ai membri in forma scritta almeno 20 giorni prima della rispettiva Assemblea generale.

## **Capitolo 15: Scioglimento**

### **Art. 75: Maggioranza qualificata**

- 1) Lo scioglimento dell'UPSC può essere decisa unicamente dalla maggioranza dei cinque sesti di tutti i membri dell'Unione presenti e votanti all'Assemblea generale deliberante.
- 2) Ad un'Assemblea generale che decide lo scioglimento devono essere presenti almeno un quarto dei membri dell'Unione aventi diritto di voto.

### **Art. 76: Pubblicazione**

La proposta relativa allo scioglimento deve essere pubblicata almeno 90 giorni prima dell'Assemblea generale in questione.

### **Art. 77: Autorità di scioglimento**

L'autorità di scioglimento è il Comitato centrale.

### **Art. 78: Patrimonio**

- 1) Dopo lo scioglimento dell'Unione il patrimonio va affidato in custodia e per l'amministrazione, per un periodo di 10 anni, alla Banca Nazionale Svizzera o ad una delle grandi banche svizzere. Per le sue prestazioni la banca verrà risarcita secondo tariffa.
- 2) Se entro 10 anni viene fondata per tutta la Svizzera una nuova unione attiva per la macelleria-salumeria o per l'economia della carne, il patrimonio deve esserle consegnato.
- 3) Se entro 10 anni non viene fondata nessuna unione, il patrimonio sarà assegnato alla "Fondazione Belvedere dell'UPSC per la promozione della formazione professionale" o ai suoi successori.

## **Capitolo 16: Disposizioni finali**

### **Art. 79: Entrata in vigore**

- 1) Questi statuti entrano in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea generale.
- 2) Gli statuti precedenti con le relative aggiunte e modifiche, sono abrogati.

### **Art. 80: Statuti precedenti**

- 1) I primi statuti dell'Unione Svizzera Mastri Macellai furono accettati ed entrarono in vigore il 7 agosto 1887 a Zurigo. Modifiche furono apportate il 26 maggio 1889 a Bienne, il 15 giugno 1890 a Brugg, il 1 agosto 1897 ad Aarau, il 21 maggio 1906 a Zurigo, il 9 maggio 1910 a San Gallo, il 29 novembre 1920 a Zurigo, il 18 maggio 1924 a San Gallo, il 26 giugno 1927 ad Einsiedeln, il 22 giugno 1930 ad Altdorf.
- 2) I secondi statuti furono accettati dall'Assemblea generale ordinaria dell'Unione Svizzera Mastri Macellai tenutasi a Lucerna il 16 giugno 1935 ed entrarono in vigore in tale data. Modifiche furono apportate il 31 maggio 1942, il 7 giugno 1948, il 19 giugno 1950, il 12 giugno 1955, il 6 luglio 1958 ed il 19 giugno 1960, il 5 maggio 1965, il 9 luglio 1968. il 3 giugno 1987.
- 3) I terzi statuti furono accettati ed entrarono in vigore all'Assemblea generale ordinaria dell'Unione Svizzera Mastri Macellai - Associazione Professionale Svizzera dell'Economia carnea del 27 giugno 1993 a Soletta.
- 4) I quarti statuti sono stati accettati e dichiarati entrati in vigore all'Assemblea generale ordinaria dell'Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC del 21 maggio 2006 a Ginevra. Precedentemente sono stati accettati dall'Assemblea generale dell'Associazione Professionale Svizzera dell'Economia Carnea del 29 marzo a Maienfeld, che ha deciso così la fusione con l'Unione Svizzera dei Mastri Macellai per formare l'Unione Professionale Svizzera della Carne. La prima revisione è avvenuta con la presente versione.

Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC

Il Presidente

Il Direttore

Rolf Büttiker  
già Consigliere agli Stati

Ruedi Hadorn

Wil, 2. giugno 2013